



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 29 NOVEMBRE 2024

Riunione del 29 Novembre 2024

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Component: Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 04.24.25 - Reclamo della S.S. ASD RO.VA Volley avverso i Comunicati Ufficiali n. 5 e 6 del Giudice Sportivo Territoriale CR Sicilia

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati;
- sentita, all'udienza del 29/11/2024, la Presidente del sodalizio reclamante, che ha chiesto l'annullamento di tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale;
preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i Comunicati Ufficiali n. 5 e 6 il Giudice Sportivo Territoriale CR Sicilia ha assunto i seguenti provvedimenti sanzionatori avverso la società reclamante, in relazione alla gara n. 2423 - LUPO MOBILI AGIRA - ASD.RO.VA.VOLLEY del 24/11/2024:

- multa di € 150 ed una giornata di gara a porte chiuse per comportamento aggressivo nei confronti del D.d.G.;
- squalifica di una giornata nei confronti dell'atleta e capitana Calandrucci Valeria per comportamento irrispettoso nei confronti del D.d.G.;
- ammonizione con diffida avverso l'allenatore Fisichella Rosario per comportamento maleducato nei confronti del D.d.G.

* * *

1) In via preliminare occorre qualificare l'atto introduttivo come reclamo ordinario, essendo lo stesso privo, sia in epigrafe, sia nel corpo, di qualsiasi riferimento a quello d'urgenza.



2) Per quanto concerne l'atleta Calandrucci Valeria occorre rilevare che il comportamento dalla stessa assunto non riveste, di certo, elementi di disdoro tali da renderla passibile della squalifica inflitta, come si rileva dallo stesso esame del rapporto di gara.

A fine gara l'atleta Calandrucci, in qualità di capitana, ha preannunciato reclamo, chiedendo di inserirlo nel referto arbitrale, ma ciò, inspiegabilmente, non le è stato consentito, come emerge dal rapporto di gara che così riporta: *“A questo punto si decideva di assecondare la richiesta e si annotava, nello spazio osservazioni, quanto dettato dal capitano della squadra A: Ore 19.17 il capitano della squadra A, a fine gara, chiede il ricorso direttamente per condotta arbitrale scorretta non all'altezza della situazione”*.

Nella fattispecie gli arbitri non dovevano *“assecondare”* una improbabile richiesta della capitana, ma, anzi, avevano il dovere di concederle la possibilità di esplicitare e formalizzare il preannuncio di reclamo. Senza costringerla a insistere per l'accoglimento di un proprio sacrosanto diritto.

In ragione di ciò, è più che evidente che la sanzione è stata ingiustamente inflitta all'atleta.

3) Riguardo, invece, alle sanzioni della multa di € 150 e della giornata di gara a porte chiuse è necessario sottolineare che gli eventi descritti dall'arbitro nel proprio rapporto non paiono meritevoli dell'entità delle sanzioni al riguardo inflitte, che, in osservanza del principio di gradualità della pena e dei precedenti giurisprudenziali in materia, questa Corte ritiene debbano essere ridotte ad equità, nella misura che verrà indicata nel dispositivo.

4) La società reclamante non ha, poi, formalmente disconosciuto le parole addebitate all'allenatore in occasione dell'estrazione del cartellino rosso e rivolte all'indirizzo del secondo arbitro, né ha fornito prove che potessero inficiare il contenuto del rapporto di gara, costituente fonte primaria di prova.

In considerazione di ciò è necessario, in parte, annullare e, in parte, rimodulare l'entità delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, e a limitata modifica del C.U. n. 5 e 6 del Giudice Sportivo Territoriale CR Sicilia, fermo il resto, così dispone:

- a) l'annullamento della squalifica della gara a porte chiuse e la riduzione ad € 75,00 della sanzione pecuniaria, in relazione al comportamento del pubblico;
- b) l'annullamento della squalifica di una giornata nei confronti dell'atleta e capitana Calandrucci



Valeria;

c) la conferma dell'ammonizione con diffida per l'allenatore Sig. Fisichella Rosario.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 29 novembre 2024